

REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2007****che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69,vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 78,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽³⁾ il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo

scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall'accordo.
- (4) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 16 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), l'importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2) l'articolo 61 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, l'importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;
- b) al paragrafo 2, l'importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR».

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 7 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), l'importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2) l'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

- a) alla lettera a), l'importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

3) all'articolo 56, l'importo «EUR 5 278 000» è sostituito da «EUR 5 150 000»;

4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

5) l'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

- a) alla lettera a), l'importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
